

num.	quesito	risposta
1	Vedo che alcune regioni, tra cui il FVG è previsto il rilascio su bacino regionale. Se una persona ha il diritto d'uso di quella frequenza solo per una provincia ma di fatto liberandola da modo al ministero di assegnarla a che ha tale frequenza nel resto della regione, liberando di fatto un canale, può partecipare? Come scritto sembra di no,	Ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. b) nel caso citato, un diritto d'uso in ambito provinciale, in presenza di altri soggetti titolari della stessa frequenza, non può essere rilasciato singolarmente. Per partecipare alla procedura si deve necessariamente costituire un'intesa tra tutti i soggetti titolari della medesima frequenza e tutti devono aderire al rilascio
2	Vorremmo sapere se la richiesta per rilascio volontario deve essere fatta dal consorzio o dai singoli componenti. Il pagamento consequenziale viene fatto al consorzio o ai singoli soggetti consorziati?	Ai sensi dell'art. 2 co. 4 n. 2, in caso di consorzio già costituito, che sia titolare di diritto d'uso rilasciato dal MISE, la domanda deve essere presentata dal consorzio stesso e non dai singoli soggetti consorziati. Il pagamento viene riconosciuto al titolare del diritto d'uso.
3	1) ..... dovrà dismettere il CH 41 per il SUD delle Marche: le verrà assegnato un nuovo canale solo per il SUD (quindi 2SFN), oppure esiste la possibilità che le venga assegnato un nuovo canale per tutta la Regione?	Ai sensi dell'Art. 5 co. 1, come regola generale al titolare del diritto d'uso di una frequenza da rilasciare solo parzialmente in una regione, se non aderirà alla procedura di rilascio volontario, verrà assegnata una nuova frequenza in ambito regionale. In ogni caso, vista la particolarità della regione Marche potrebbe verificarsi anche il caso di un'assegnazione di una rete 2SFN.
4	2) Nel caso di una emittente collocata in graduatoria in posizione utile, non coinvolta nelle frequenze da dismettere, verrà mantenuto il canale a suo tempo assegnato? Oppure potrebbe vedersi assegnato un nuovo canale a seguito della manifestazione di interesse espresso da una emittente, coinvolta dalla dismissione, che si trova in posizione migliore in graduatoria?	Ai sensi dell'art. 3 co. 1, al termine della procedura di volontario rilascio un'emittente, precedentemente collocata in posizione utile nella graduatoria regionale di assegnazione delle frequenze potrebbe trovarsi in posizione non più utile, dal momento che in base alla nuova pianificazione delle frequenze, derivante dalla Delibera AGCOM 480/14/CONS, in alcune regioni le frequenze disponibili sono in numero inferiore rispetto alle frequenze pianificate in fase di passaggio al digitale. Potrebbe, quindi, accadere, ai sensi dell'Art. 3 co. 1 del decreto, che si proceda alla revoca del diritto d'uso con contestuale pagamento di indennizzo. Un'emittente non coinvolta nella procedura in quanto non titolare di frequenza oggetto di rilascio necessario, che continui a rimanere in posizione utile in graduatoria al termine della procedura, manterrà il proprio canale indipendentemente dalla manifestazione d'interesse delle altre emittenti.
5	Con la presente, in riferimento al decreto interministeriale 17 aprile 2015, si chiede se rientrando nelle categorie di cui all' art. 2 comma 4 numero 3), nell'ipotesi in cui la domanda di rottamazione non sia accolta, si conservi il diritto d'uso sulla frequenza oggetto della domanda.	Ai sensi dell'art. 2 co. 5, se la domanda, formalmente corretta, non comporta il riconoscimento della misura compensativa in base ai criteri di priorità stabiliti dalla procedura, il diritto d'uso di cui il soggetto è titolare rimane inalterato.
6	CASO PREVISTO DALL'Art. 2 lettera b ovvero: Operatori di rete in possesso di diritto d'uso in ambito pluriprovinciale, provinciale o limitati all'area di servizio di singoli impianti che, tramite costituzione di una intesa, chiedono il volontario rilascio di una medesima frequenza, in modo che la sommatoria delle loro coperture sia equivalente all'arco di copertura dell'intera regione. Nel caso in cui la titolarità riguardi una frequenza indicata nella Tabella C relativamente a Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Marche Nord: PU e AN, Marche Sud: MC, FM, AP, e Sicilia e' sufficiente che l'intesa comprenda le province interessate dal rilascio necessario (colonna A in Tabella C). _PERTANTO SE LA COSTITUZIONE DI UN'INTESA È EFFETTUATA SOLO DALLE EMITTENTI, OPERANTI SULLO STESSO CANALE DI TRASMISSIONE, SOTTO LA POLIGONALE OVVERO NELLE PROV. DI SR-RG-AG-CT-EN-CL-TR, ESCLUDENDO LE EMITTENTI SOPRA LA POLIGONALE, QUESTE ULTIME DEVONO DARE LIBERATORIA O ACCONSENTIRE AL CAMBIO CANALE? SE LA RISPOSTA È AFFERMATIVA CON QUALI MODALITÀ?	ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. b), nel caso citato è sufficiente costituire un'intesa fra i soggetti titolari della stessa frequenza nelle province interessate al rilascio necessario.
7	SE TRA LE EMITTENTI CHE ROTTAMANO UTILIZZANDO LA COSTITUZIONE DI UN'INTESA UNA DI QUESTE HA COME BACINO DI UTENZA AD ESEMPIO PALERMO (FUORI DALLA POLIGONALE) PUÒ ROTTAMARE ANCHE PER PALERMO?	Ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. a) e b) è consentita l'estensione del rilascio volontario oltre l'ambito territoriale di liberazione necessario, ma tale estensione deve comprendere l'intera area residuale a livello regionale.
8	Se tra le emittenti che rottamano utilizzando la costituzione di un'intesa una di queste emittenti ha come bacino di utenza ad esempio la provincia di Trapani con impianto trasmittente ad Erice (fuori dalla poligonale) deve necessariamente rottamare anche l'impianto di Erice?	Ai sensi dell'art. 1, indipendentemente dalla posizione degli impianti deve essere garantita la liberazione delle frequenze nelle province oggetto di rilascio necessario.
9	Si chiede chiarimento sull' Art. 2 comma 5 lett. b e come specificato nel seguente comma 6 punto 2 hanno la priorità l'emittente o l'intesa sub-regionale sull'emittente o intesa regionale?	Si specifica che si tratta di disposizioni di diversa natura: l'art. 2 co. 5 indica le priorità tra le diverse categorie di soggetti ai quali sono riconosciute le misure compensative. L'art. 2 co. 6 indica le priorità delle diverse tipologie di frequenze. In quest'ultimo caso prevale l'intesa sub-regionale.
10	La determina direttoriale prevista dall'art 2 comma 2 entro quanto dovrà essere resa pubblica ? "I soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), presentano domanda nelle forme e con le modalità che saranno successivamente indicate con determina direttoriale della Direzione Generale servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali"	La Determina direttoriale, prevista all'art. 2 co. 2, verrà pubblicata presumibilmente entro la fine del corrente mese di Giugno
11	L'ART. 2 COMMA 4 LETTERA 2 PREVEDE LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' O CON CONTESTUALE IMPEGNO A COSTITUIRE UNA SOCIETA', SOTTOSCRITTO DA TUTTI I PARTECIPANTI ENTRO 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELL'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI RILASCIO DI CUI AL COMMA 11 DEL PRESENTE ARTICOLO, CON ALTRI SOGGETTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 1, LETTERE A) E B), ALMENO UNO DEI QUALI NON PARTECIPA ALLA PROCEDURA DI RILASCIO VOLONTARIO DI FREQUENZE, chiedo pertanto: che tipo di società occorrerà costituire nel caso si voglia partecipare al volontario rilascio (consorzio, società di capitale o società temporanea di imprese etc)?	Ai sensi dell'art. 2 co. 4 n.2, trattasi di una qualunque forma societaria che possa diventare titolare di diritto d'uso. Sono escluse le forme societarie temporanee
	num. quesito	risposta

12	Nel bando non è specificato: può rottamare volontariamente anche chi è arrivato 19esimo ad esempio in Sicilia dove le frequenze rilasciate sono 18 ed ha avuto concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico l'autorizzazione temporanea della frequenza? Nel caso specifico la nostra associazione è titolare di un'emittente arrivata 19esima in graduatoria e fuori dai 18 a cui a cui è stato rilasciato il diritto d'uso della frequenza televisiva, il Ministero autorizza un canale che successivamente viene considerato interferente con Malta.	Ai sensi dell'art. 2 co. 1 la partecipazione alla procedura è riservata ai soli titolari di diritto d'uso. La partecipazione come titolari di autorizzazione temporanea non è ammessa.
num.	quesito	risposta
13	Con sentenza definitiva da parte del TAR Lazio alla nostra emittente viene concesso il diritto a trasferire l'autorizzazione ad altro soggetto riconoscendoci la titolarità del diritto d'uso della frequenza. Ci chiediamo l'emittente può rottamare volontariamente?	Il contenuto del quesito è di natura strettamente individuale, per cui la risposta verrà fornita in altra sede.
num.	quesito	risposta
14	1) Alle Emittenti della Regione Puglia è garantito, come per legge, il 30% delle frequenze?	Il quesito non è pertinente alla procedura di cui al decreto 17 aprile 2015
num.	quesito	risposta
15	2) Le frequenze a disposizione della Regione Puglia passano da 18 a 6 ma, secondo le prescrizioni riportate nella tabella D, per il canale 35 è prevista "l'esclusione dell'area di servizio dell'impianto della ..... ubicato in Monte Caccia in Provincia di Bari (in verità è nella provincia BAT)". Tale canale serve la provincia BAT e una buona parte della provincia di Bari compreso il capoluogo regionale. Pertanto una frequenza "regionale" che non può servire il capoluogo e due province può ritenersi "regionale" a pieno titolo? Oppure, alla luce di ciò, le frequenze realmente regionali per la Puglia risultano essere solo 5 (cinque)?	Il quesito non è pertinente alla procedura di cui al decreto 17 aprile 2015
num.	quesito	risposta
16	3) Essendo solo 5 le frequenze utili in Puglia per 57 emittenti, come si intende garantire il 30% di capacità trasmissiva previsto per legge? Non sarebbe necessario rettificare immediatamente la delibera "Modifica del Piano Nazionale delle frequenze" dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni includendo nella riassegnazione anche le emittenti Nazionali al fine di garantire la percentuale prevista per le locali?	Il quesito non è pertinente alla procedura di cui al decreto 17 aprile 2015
num.	quesito	risposta
17	4) Nel decreto del 17 aprile non si fa cenno alle limitazioni per l'utilizzo di più frequenze da parte di uno stesso gruppo imprenditoriale, perché? E' opportuno precisare che, come il Ministero sa bene, in alcune Regioni ci sono gruppi imprenditoriali che potrebbero ottenere più frequenze se non addirittura tutte!	Il quesito non è pertinente alla procedura di cui al decreto 17 aprile 2015
num.	quesito	risposta
18	5) Nel decreto del 17 aprile si fa spesso riferimento alle "intese" (art. 3 comma 2) e mai ai Consorzi nonostante, durante le audizioni presso L'AGCOM l'associazione ..... ha evidenziato l'esistenza, proprio in Puglia, di ben 5 consorzi che hanno recepito nel 2011 quanto previsto nel Bando per l'assegnazione delle frequenze ovvero di consorziarsi per ottimizzare la capacità trasmissiva. Vista la mancanza di riferimenti nel decreto succitato, cosa è previsto per i Consorzi?	Si chiarisce che le intese, ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. b), sono da intendersi come intese fra soggetti che esercitano la medesima frequenza e che sono tenuti alla costituzione di un'intesa per poter partecipare alla procedura di volontario rilascio. Nel caso in cui fra tali soggetti siano presenti dei consorzi già costituiti e titolari di diritto d'uso, tali consorzi possono entrare nell'intesa.
num.	quesito	risposta
19	6) Come previsto dalla delibera n. 480/14/CON art. 3 - criteri per le assegnazioni comma 2. : "il Ministero dello sviluppo economico tiene altresì conto dell'opportunità di favorire l'aggregazione, attraverso la formazione di consorzi, di operatori di rete titolari di diritto d'uso delle frequenze, in modo da ridurre la domanda a fronte della riduzione delle risorse di spettro.", i consorzi esistenti o di nuova formazione avranno priorità nella riassegnazione delle frequenze?	I soggetti di cui all'art. 2 co. 4 n. 2 avranno priorità nella formazione delle graduatorie ai soli fini della liberazione necessaria delle frequenze e non della loro riassegnazione. La riassegnazione avverrà in base ai criteri di cui all'art. 4 del decreto.
num.	quesito	risposta
20	7) All'art. 4 - Manifestazione d'interesse, il comma 2 cita: "la manifestazione di interesse espressa dal soggetto che ha conseguito il punteggio più alto complessivamente considerato dei singoli soggetti sulla medesima frequenza nelle graduatorie di cui all'art. 4 del decreto- legge n. 34 del 31 marzo 2011 (e successive) è estesa a tutti i suddetti soggetti". Si può essere più dettagliati nell'illustrare i soggetti a cui si fa riferimento?	Ai sensi dell'art. 4, si chiarisce che si fa riferimento a quei soggetti che hanno partecipato alle procedure previste dal d.l. citato per la medesima frequenza. La manifestazione d'interesse che verrà presa in considerazione è, quindi, quella espressa dal soggetto che ha conseguito il punteggio più alto complessivamente fra i singoli soggetti sulla medesima frequenza nelle graduatorie di cui all'art. 4 d.l. 31 marzo 2011, n. 34
num.	quesito	risposta
21	8) Si può essere più chiari in merito ai criteri per l'assegnazione delle frequenze? Come saranno definite le graduatorie? Saranno realizzate nuovamente o saranno valide quelle pubblicate per la Puglia nel 2012?	Le graduatorie che saranno utilizzate nell'applicazione della procedura sono quelle previste all'art. 2 co. 4 ai fini dell'individuazione della priorità dei soggetti ai quali sarà riconosciuta una misura economica compensativa, mentre ai fini dell'erogazione degli indennizzi (art. 3) e della manifestazione d'interesse (art. 4) verranno utilizzate le graduatorie di cui all'art. 4 del decreto- legge n. 34 del 31 marzo 2011, già vigenti e sulla base delle quali sono stati assegnati i diritti d'uso.
num.	quesito	risposta
22	9) E' probabile che alcuni soggetti appartenenti ad intese abbiano la volontà di lasciare volontariamente porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze (finalità del decreto in questione) mentre altri vorranno partecipare solo alla manifestazione d'interesse. Stessa cosa potrebbe accadere per i Consorzi. Come si intende gestire le situazioni all'interno di queste realtà?	I soggetti appartenenti ad un'intesa di cui all'art. 2 co. 1 lett. b) devono necessariamente partecipare tutti alla procedura di volontario rilascio o, nel caso siano titolari di una frequenza in Tabella C, esprimere manifestazione d'interesse ai sensi dell'art. 4 co. 2.
num.	quesito	risposta
23	10) L'ultimo capoverso prima dell'art. 1 cita: "vista la consultazione pubblica in merito allo schema del presente provvedimento svoltosi dal 6 novembre al 10 dicembre 2014 ... ". Si possono conoscere i risultati della consultazione?	I risultati della consultazione possono essere visualizzati al seguente indirizzo: <a href="http://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2032908-misure-compensative-per-le-tv-locali-risultati-della-consultazione-pubblica">http://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2032908-misure-compensative-per-le-tv-locali-risultati-della-consultazione-pubblica</a>
num.	quesito	risposta

24	11) I soggetti che si sono costituiti in consorzio per ottenere il diritto d'uso ventennale delle frequenze, a differenza dei soggetti che da una frequenza analogica regionale hanno ottenuto una frequenza digitale, hanno dovuto necessariamente realizzare una rete di collegamenti (ponti) e una rete di impianti di trasmissione ex novo con costi altissimi. Ad esempio, un solo soggetto di un consorzio composto da 5 emittenti ha investito oltre 1 milione e 200 mila euro per adeguarsi alle modalità trasmissive previste per questo tipo di società. Secondo la tabella A questa stessa emittente avrebbe diritto ad una quota compensativa di 1/5 dei costi sostenuti pari a circa 200 mila euro, un danno economico evidente ed improponibile.	Il quesito non è pertinente alla procedura di cui al decreto 17 aprile 2015
num.	quesito	risposta
25	1° Quesito: Si ritiene che un impianto, che per sua natura può essere configurato come servizio in una valle laterale, non possa essere vincolante per la presentazione di una domanda di partecipazione alla procedura di attribuzione di misura economica di natura compensativa a seguito di volontario rilascio delle frequenze oggetto del diritto d'uso, di una emittente o di un' intesa di emittenti che libererebbero la frequenza sull'intero arco regionale. Si condivide?	Si condivide l'interpretazione a condizione che l'impianto sia operante in aree radioelettricamente isolate.
num.	quesito	risposta
26	2° Quesito : Si ritiene che un impianto che, per sua natura, possa essere configurato come servizio in un capoluogo di provincia, la cui ubicazione orografica lo rende ininfluente da un punto di vista delle interferenze prodotte nei territori Croati, non possa essere vincolante per la presentazione di una domanda di partecipazione alla procedura di attribuzione di misura economica di natura compensativa a seguito di volontario rilascio delle frequenze oggetto del diritto d'uso, di una emittente o di una intesa di emittenti che libererebbero la frequenza sulle restanti province della regione. Nel caso in cui la protezione sia data dalla curvatura terrestre in una tratta di mare, per la notevole distanza tra il sito trasmittente italiano e l'area da proteggere, si fa riferimento alla Raccomandazione ITU-R P. 1812, valutando il campo interferente all'1% del tempo (note esplicative dei vincoli di piano sui Punti Di Verifica Nazionali ed Esteri). Si condivide?	NO. Ai sensi dell'art. 1, oggetto della rottamazione sono le frequenze relativamente alle province individuate dalla delibera AGCOM 480/14/CONS come riprese dal decreto 17 aprile 2015
num.	quesito	risposta
27	3° Quesito : Si ritiene che, laddove uno o più operatori di rete presentino (singolarmente o attraverso un'intesa) domanda di partecipazione alla procedura di attribuzione di misura economica di natura compensativa a seguito di volontario rilascio con riferimento ad una determinata frequenza, tale domanda sia valida anche qualora vi sia un operatore di rete - con copertura limitata all'area di servizio di uno o più impianti, operanti sulla stessa frequenza oggetto della suddetta domanda, nella stessa provincia in cui tale frequenza viene esercitata dall'operatore che presenta la domanda, o da uno degli operatori che presentano la domanda - che non presenti domanda di partecipazione alla procedura di attribuzione di misura compensativa. Si ritiene infatti che, in tal caso, la frequenza dei citati impianti con copertura limitata all'area di servizio degli stessi, possa essere agevolmente modificata. Si condivide?	NO. Ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. a) e b), gli operatori di rete devono essere necessariamente tutti quelli titolari di diritto d'uso sulla medesima frequenza
num.	quesito	risposta
28	4° Quesito: Si ritiene che, in caso di Intesa, laddove uno o più operatori di rete che esercitano una frequenza di cui alla tabella C colonna A (che quindi dovrà essere necessariamente liberata), presentino - singolarmente o in intesa - domanda di partecipazione alla procedura di attribuzione di misura economica di natura compensativa a seguito di volontario rilascio con riferimento ad una determinata frequenza, tale domanda sia valida anche qualora vi sia uno o più operatori di rete facenti parte dell'Intesa che complessivamente esercitano meno del 10% dell'area regionale e non presentino domanda di partecipazione alla procedura di attribuzione di misura economica di natura compensativa a seguito di volontario rilascio (ad esempio, perché hanno presentato ricorso al giudice amministrativo). Si ritiene, infatti, che il diritto di un soggetto che esercisce meno del 10% della copertura di una frequenza che deve essere necessariamente liberata, di non effettuare il volontario rilascio, non possa essere più tutelato del diritto del soggetto dell'intesa che invece intende effettuare il rilascio volontario della frequenza, esercendone oltre il 90%. Qualora si dovessero verificare tali casi, il soggetto dell'intesa che esercisce oltre il 90% della copertura della frequenza e intende rilasciare volontariamente la frequenza dovrà poter essere ammesso alla procedura di attribuzione di misura economica compensativa, mentre il/i soggetto/i dell'intesa che esercisce/ono meno del 10% della copertura della frequenza che non intende/ono rilasciare volontariamente la frequenza, potrà/anno eventualmente avere diritto all'indennizzo e/o a richiedere eventuali risorse rese disponibili in futuro nell'area in cui opera/no. Si condivide ?	NO. Ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. a) e b), lo scopo del Decreto è quello di ottenere il rilascio della frequenza sull'intera regione.
num.	quesito	risposta

	<i>Quesito posto ai sensi dell' art.2, comma 10 del D.M. 17 aprile 2015. La scrivente società ..... con sede ..... titolare di diritto d'uso ventennale operante sul ch 32 UHF per l'intera Regione Piemonte non intende partecipare alla procedura di attribuzione delle misure compensative di cui al D.M. 17 aprile 2015. Dovendo pertanto procedere ad esprimere ai sensi dell'art 4 del menzionato decreto "manifestazione di interesse", in ordine di priorità per tutte le frequenze pianificate dall'AGCOM con delibera 480/14/Cons e considerato che per la Regione Piemonte è necessario liberare le province interessate di cui alla colonna A in Tabella C (Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli) e facoltativamente le province di cui alla colonna B (Torino, Alessandria, Asti e Cuneo) chiede di conoscere se:</i>	
29	1. l'attribuzione della frequenza sostitutiva al ch32 oggi operante su tutta la Regione Piemonte sarà limitata alle province interessate di cui alla colonna A in Tabella C ( Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli) ovvero se per le restanti province verrà mantenuta l'attuale frequenza, o si procederà all'assegnazione di un' unica frequenza per tutta la Regione Piemonte;	Ci sarà l'assegnazione di una nuova frequenza ai sensi dell'art. 5 co. 1 al fine di evitare interferenze infraregionali
num.	quesito	risposta
30	2. considerato che la frequenza ch 32 rimane utilizzabile per le province di Torino, Alessandria, Asti e Cuneo, in quanto frequenze oggetto di rilascio facoltativo, i multiplex previsti dall'allegato 1 alla delibera 480/14/Cons Tabella 1 rimarranno 17 oppure varieranno;	Ai fini della presente procedura il numero di multiplex previsti è quello di cui alla tabella D
num.	quesito	risposta
31	3. stante che la posizione nell'ultima graduatoria piemontese per l'assegnazione delle frequenze vede la ..... collocata al n. ro 9, da sola, sul canale regionale 32 trasmesso con impianti in tutte le province e sull'intera Regione Piemonte, sia possibile indicare prioritariamente all'atto della manifestazione d'interesse frequenze più idonee dal punto di vista della copertura radioelettrica a sostituire la frequenza liberata.;	Ai sensi dell'art. 4 co. 3 la manifestazione d'interesse di soggetti titolari di frequenza in tabella C non aderenti alla procedura di rilascio volontario deve essere fatta su tutte le frequenze pianificate da AGCOM in ordine di priorità. Al soggetto richiedente sarà assegnata, tra le frequenze rilasciate, quella prioritariamente indicata, sulla base della posizione in graduatoria di cui all'art. 4 d.l. 31 marzo 2011, n. 34
num.	quesito	risposta
32	4. Con particolare riferimento al quesito di cui al precedente punto 3 si chiede pertanto di conoscere l'esatto meccanismo di assegnazione delle risorse radioelettriche sostitutive della frequenza rilasciata.	vedi risposta al quesito n. 31
num.	quesito	risposta
33	<i>Egregi Signori In nome e per conto di ..... in concordato preventivo, con contestuale autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività di impresa, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore sig. ...., che me ne fornisce espresso mandato, con la presente sono a chiederVi cortesemente quanto segue, onde poter compiutamente relazionare agli Organi nominati dal Tribunale.  La mia cliente è assegnataria della frequenza UHF 45, oggetto delle note interferenze ed espropriazione. LA FREQUENZA FU ASSEGNATA AD .... IN BASE ALLA GRADUATORIA APPROVATA NEL 2011/2012 (CFR. ALLEGATO) NELLA QUALE - IN INTESA CON ALTRE EMITTENTI - RISULTO CLASSIFICATA AL ....POSTO. Orbene, poiché - come risulta dall'allegato A, tabella D del recente DM 17 aprile 2015 - NELLA REGIONE PUGLIA RESIDUANO CERTAMENTE - ed a prescindere dalle rottamazioni volontarie -ALMENO SEI FREQUENZE UTILI, SI CHIEDE a codesto Ente di chiarire:  SE ..... AVRÀ DIRITTO, PREVIA IDONEA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, ALLA RI-ASSEGNAZIONE DI UNA DELLE SUDDETTE SEI FREQUENZE, IN VIRTÙ DELLA SUCCITATA GRADUATORIA DEL 2011/2012, NELLA QUALE SI ERA UTILMENTE COLLOCATA AL .... POSTO (come sembrerebbe ai sensi dell'art. 4 numero 3 del DM 17 aprile 2014), ovvero</i>	Si, avrà diritto all'assegnazione di una frequenza che sarà selezionata secondo il criterio di cui all'art. 4 co. 2 in base alla manifestazione d'interesse espressa dal soggetto che ha conseguito il punteggio più alto complessivamente fra i singoli soggetti sulla medesima frequenza nelle graduatorie di cui all'art. 4 d.l. 31 marzo 2011, n. 34
num.	quesito	risposta
34	SE .....DOVRÀ PARTECIPARE AD UN NUOVO BANDO PER LA ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE RIMASTE CON NUOVI CRITERI E PUNTEGGI E FORMAZIONE DI UNA NUOVA GRADUATORIA (come sembrerebbe dalle comunicazioni riportate sul sito del MISE);	Vedi risposta al quesito n. 33
num.	quesito	risposta
35	SE ..... , IN CASO NEGATIVO DI ASSEGNAZIONE, AVRÀ DIRITTO A CONTINUARE A TRASMETTERE, SEPPURE "APPOGGIANDOSI" PRESSO ALTRE EMITTENTI CHE, PER LEGGE ED A CANONE IMPOSTO, DOVREBBERO ESSERE TENUTE A METTERE A DISPOSIZIONE UNA CERTA CAPACITÀ TRASMISSIVA.	Vedi risposta al quesito n. 33
num.	quesito	risposta
36	Noi siamo già costituiti in consorzio , la domanda la fa il consorzio o le due emittenti che lo costituiscono? Grazie.	Vedi risposta al quesito n. 2
num.	quesito	risposta
	Premesso che la Società scrivente ha acquisito in data 17 aprile 2015 tramite il conferimento di rami d'azienda i diritti d'uso assegnati originariamente ai suoi consorziati e ha inoltrato al MISE in data 24 aprile 2015, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259, la notifica di trasferimento dei diritti d'uso delle radiofrequenze, si pongono i quesiti seguenti:	
37	a) Nell'ipotesi di una domanda per il rilascio volontario di più frequenze diverse da quelle indicate in Tabella C, mantenendo una sola frequenza tra quelle in nostro possesso, la Società ha già i requisiti indicati all'Art.2 comma 4 punto 2 del bando (costituzione di una società)?	Nel caso in cui soggetti titolari di diritti d'uso su differenti frequenze di ambito regionale (singolarmente o in intesa), abbiano costituito una nuova Società si rientra nella fattispecie indicata dall'Art. 2 comma 4 punto 2.
num.	quesito	risposta

38	b) Nell'ipotesi di cui al punto a), qualora una delle frequenze in oggetto alla domanda di rilascio volontario multiplo ricada nella fattispecie indicata all'art.2 comma 1 punto b) (costituzione di una intesa tra più operatori), è necessario che tutti gli operatori dell'intesa aderiscano alla Società per mantenere i requisiti indicati all'Art.2 comma 4 punto 2 del bando?	Si, è necessario.
num.	quesito	risposta
39	c) Nell'ipotesi di cui al punto a), considerato che si dovrebbe già garantire la condivisione del mux tra numerosi fornitori di contenuti, la Società sarebbe comunque obbligata a cedere una parte della propria capacità trasmissiva (must carry) a terzi soggetti?	Il quesito non è pertinente alla procedura di cui al decreto 17 aprile 2015
num.	quesito	risposta
40	Come previsto dall'art. 2 comma 10 dal Decreto 17 aprile del 2015 – <b>Attribuzione di Misure economiche compensative finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze (15A04004) (GU Serie Generale n. 129 del 6-6-2015), qui di seguito la Richiesta di informazioni e chiarimenti.</b>	
40	1) Le frequenze non interferenziali assegnate alle emittenti nel 2012 a seguito del bando preposto alla distribuzione delle frequenze e inserite, nel decreto del 17 aprile 2015, nella tabella D saranno anch'esse riassegnate dopo la formulazione della nuova graduatoria? A questo proposito anche le emittenti non inserite nella tabella C dovranno spegnere i propri impianti in quanto le frequenze a loro attribuite saranno riassegnate secondo nuove graduatorie ?	vedi risposta quesito n. 4
num.	quesito	risposta
41	2) Le nuove graduatorie per l'utilizzo delle frequenze relative alla tabella D, saranno redatte prima del rilascio volontario e della disattivazione coattiva?	Ai sensi dell'art. 2 co. 4, saranno predisposte graduatorie dei soggetti ammessi alla procedura di rilascio volontario ai fini dell'erogazione delle misure economiche compensative.
num.	quesito	risposta
42	Buongiorno, vi sottoponiamo la nostra richiesta di chiarimento in merito ad art. 2 co 1 lett. B: Un operatore di rete che ha il diritto d'uso ILLIMITATO/completo su una provincia nel caso di rottamazione di questo è costretto ad effettuare un'intesa con un altro operatore di rete che ha il diritto d'uso LIMITATO sempre sulla stessa frequenza e sulla stessa provincia? Nel nostro specifico caso siamo la società ..... che dispone del diritto d'uso della frequenza ch 32 UHF in Lombardia ed in particolare il diritto d'uso ILLIMITATO/PIENO sulla provincia di Bergamo (acquisito tramite cessione di ramo d'azienda da .....). Per un errore sull'assegnazione dei diritti d'uso risalente alla migrazione da analogico a digitale è stato assegnato alla emittente ..... un diritto d'uso LIMITATO sempre nella provincia di Bergamo sempre sulla frequenza ch 32 UHF per un piccolo impianto a Costa di Mezzate (BG) per illuminare la provincia di Brescia che non è tra le province da liberare. E' chiaro che quell'impianto non può funzionare su quella frequenza nella provincia di Bergamo per interferenza ed è stato infatti assegnato a chi detiene i diritti d'uso pieni della provincia di Brescia. Chiediamo pertanto di capire se per "rottamare" il nostro diritto d'uso ch 32 illimitato nella provincia di Bergamo ed interessato a tutte le province previste dalla rottamazione dobbiamo necessariamente fare un'intesa anche con ..... per l'impianto di Costa di Mezzate (BG).	Ai sensi dell'ART. 2 Comma 1 lettera b) più soggetti operanti sulla stessa frequenza devono costituire un'intesa di ambito regionale, o nel caso di regioni come la Lombardia con frequenze da rilasciare obbligatoriamente di ambito inferiore alla Regione, se titolari di frequenze in tabella C, l'intesa deve avere l'ambito corrispondente all'area di rilascio necessario.
num.	quesito	risposta
43	A seguito della Pubblicazione del Decreto Ministeriale 17/04/2015 – Misure economiche di natura compensativa per il rilascio frequenze, siamo a sottoporvi le seguenti domande :	
43	1) Più soggetti operanti su frequenze presenti nella tabella C del decreto ministeriale del 17/04/2015 possono formare intesa con soggetti che abbiano frequenze non appartenenti alla tabella C?	No. L'intesa, ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. B, deve riguardare soggetti che operano sulla stessa frequenza. E' possibile costituire una nuova Società tra soggetti titolari di diritti d'uso su frequenze diverse, ai sensi dell'art. 2 co. 4 n. 2
num.	quesito	risposta
44	I soggetti dell'Intesa che non rilasciano frequenza appartenenti alla tabella C possono esprimere preferenza per la frequenza oggetto di rilascio da parte dell'intesa stessa non appartenente alla tabella C?	La manifestazione d'interesse, ai sensi dell'art. 4, è riservata ai soli soggetti che operano su frequenze contenute nella Tabella C e che non aderiscono alla procedura di rilascio volontario.
num.	quesito	risposta
45	Ulteriormente: soggetti appartenenti all'intesa possono presentare un piano di piena compatibilizzazione sotto la responsabilità dei soggetti componenti l'intesa qualora la frequenza venga loro assegnata in sostituzione delle frequenze oggetto di ritiro nelle specifiche aree ?	Tutte le frequenze assegnate dovranno essere esercite nel rispetto dei Punti Di Verifica (PDV).
num.	quesito	risposta
46	In sintesi: Un'intesa che non rilascia frequenze oggetto di ritiro, ma rilascia frequenza in grado di sostituire le frequenze ritirate a più soggetti, può essere valutata in modo positivo in sede di bando?	I criteri di priorità per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione di misure economiche compensative sono esclusivamente quelli indicati all'art. 2 co. 4 punti 1, 2 e 3
num.	quesito	risposta
47	1. I diritti d'uso attribuiti all'operatore di rete hanno validità fino alla digitalizzazione dell'intero territorio nazionale ed all'assegnazione, da parte del MISE, dei diritti d'uso definitivi (vedi art. 1, comma 10 della legge n. 220/2010). La cessazione delle trasmissioni televisive terrestri in tecnica analogica è avvenuta il 4 luglio 2012 e a tutt'oggi a molti operatori non sono stati rilasciati i diritti d'uso definitivi. Un operatore che alla data di entrata in vigore del bando per esclusiva mancanza ministeriale, sia privo del diritto d'uso definitivo, può comunque partecipare alla procedura di attribuzione delle misure economiche compensative, tenuto conto che l'art. 2 punto 1 del bando non specifica se i destinatari devono essere titolari di diritti d'uso definitivi?	La direzione competente provvederà a rilasciare i diritti d'uso definitivi in tempo utile per la partecipazione alla presente procedura. Si precisa che sarà comunque resa pubblica sul sito del Ministero una tabella riassuntiva dei diritti d'uso rilasciati in ogni regione interessata dalla procedura
num.	quesito	risposta

48	2. Un operatore di rete che ha acquisito i diritti d'uso delle frequenze da un altro soggetto e per esclusiva mancanza ministeriale, alla data di entrata in vigore del bando, non ha ancora ottenuto il rilascio del nulla osta (ex art. 14 ter comma 5 d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i.) per il trasferimento dei diritti d'uso conseguenti all'acquisto del ramo d'azienda, può partecipare al bando? In tal caso, le province assegnate nei diritti d'uso acquisiti saranno o meno riconosciute ai fini dell'attribuzione delle misure economiche compensative?	Vedi risposta quesito 47.
num.	quesito	risposta
49	3. In una regione ad un operatore di rete sono stati attribuiti i diritti d'uso per una delle frequenze indicate nella tabella (A) del bando. Prima della pubblicazione del bando l'operatore ha ottenuto dal Mise l'autorizzazione, per utilizzarla sull'intera regione, accertando che il suo impiego non andrà ad interferire gli stati esteri. Dal momento in cui l'art. 6, comma 8 del D.L. n. 145/2014 ha stabilito che ai fini dell'esclusione dalla pianificazione, è necessaria la presenza di una "accertata" situazione interferenziale, il Mise ne terrà conto?	Tutte le frequenze indicate nella tabella 2 della delibera 480/14/CONS, come riprese nella tabella C del decreto, devono essere obbligatoriamente liberate.
num.	quesito	risposta
50	4. La recente ordinanza del Tar Lazio - Roma, Sezione prima, 21 maggio 2015, n. 2168 ha sospeso la delibera AGCOM 480/14/CONS nella parte in cui, nella regione Toscana, ha sottratto alla pianificazione un canale invece pianificabile. Considerato che questo incide sulla quantità di province da liberare e consequenzialmente sulla ripartizione delle misure economiche compensative da attribuire agli operatori che intendono aderire al bando, in che modo il Mise intende procedere? Gli importi non utilizzati saranno ridistribuiti tra le altre regioni?	Gli importi per il rilascio delle frequenze sono quelli indicati nella tabella B
num.	quesito	risposta
51	5. Se ad un operatore la DGPGSR ha da tempo riconosciuto la copertura di alcune province non inserite nel provvedimento di rilascio del diritto d'uso delle frequenze ed è in attesa che la DGSCERP provveda alla rettifica/integrazione del provvedimento stesso, tali province saranno considerate ai fini dell'attribuzione delle misure economiche compensative?	Vedi risposta quesito 47.
num.	quesito	risposta
52	6. In alcune province il ministero ha attribuito il diritto d'uso, per la medesima frequenza, a più operatori di rete, come devono comportarsi questi soggetti per poter partecipare alla procedura di attribuzione della misura economica compensativa? In che misura sarà liquidato l'indennizzo?	Ai sensi dell'ART. 2 Comma 1 lettera b) più soggetti operanti sulla stessa frequenza nella stessa regione devono costituire un'intesa a cui sarà attribuita la misura compensativa, in caso di ammissione alla procedura. L'eventuale attribuzione dell'indennizzo verrà erogata nel caso in cui non si raggiunga, al termine della procedura di rilascio volontario di cui all'art. 2, il numero di frequenze effettivamente da liberare nella aree di cui alla colonna A della tabella C.
num.	quesito	risposta
53	Nel caso in cui i diritti d'uso delle frequenze siano limitati all'area di servizio dei singoli impianti e che l'operatore con un impianto non riesca a coprire un'intera provincia, l'importo riconosciuto ai fini dell'attribuzione delle misure economiche compensative è quello per l'intera provincia?	L'importo riconosciuto è quello per l'intera provincia nel caso in cui il soggetto sia da solo e non ci siano altri soggetti titolari di diritto d'uso nella stessa provincia
num.	quesito	risposta
54	ART. 4 COMMA 2 del Bando - Dal testo sembra intendersi solo nel senso che i soggetti che ricadono nell'ipotesi dell'ART. 2 COMMA, lettera b) e che non partecipano alla procedura possono esprimere la manifestazione d'interesse solo dopo aver costituito un'apposita intesa. E' corretta tale interpretazione?	Vedi risposta ai quesiti n. 33 e n. 44
num.	quesito	risposta
55	L'ARTICOLO 9-QUATER della legge 21 febbraio 2014, n. 9 prevede che gli operatori di rete in ambito locale, già titolari di diritti d'uso di frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia, mettono a disposizione la loro capacità trasmissiva a fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale selezionati sulla base di una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta. Un operatore che non partecipa alla procedura e manifesta interesse per una di tali frequenze, in caso di assegnazione, è legittimo ritenere che dovrà mettere a disposizione l'intera capacità a favore dei soggetti ricadenti nella citata graduatoria?	Per gli operatori che opereranno per il rilascio della frequenza e che pertanto diventeranno fornitori di servizi si applica la disposizione di cui all'art. 6 co. 9 bis d.l. 23 dicembre 2013 n. 145 s.m.i.
num.	quesito	risposta
56	La recente ordinanza del TAR Lazio - Roma, sezione I, 21 maggio 2015, n. 2168 ha sospeso la delibera AGCOM 480/14/CONS, limitatamente ad uno specifico canale nella regione Toscana poiché, dapprima considerato interferente, è stato ottimizzato come risultante dal nulla osta tecnico rilasciato dalla DGPGSR. Qualora un altro canale sia stato già ottimizzato e l'emittente abbia ottenuto già il nulla osta tecnico della DGPGSR che conferma che non esiste più l'interferenza, che si è quindi solo in attesa dalla DGSR di nulla osta amministrativo, il canale non sarà più da rottamare e quindi non sarà indennizzabile?	Fatta salva la sospensiva citata, oggetto della rottamazione sono tutte le frequenze contenute nella Tabella 2 della delibera AGCOM 489/14/CONS come riprese nella tabella C dal decreto 17 aprile 2014
num.	quesito	risposta
57	Soggetti facenti parti di un'intesa/società come da ART. 2 COMMA 4 num. 2) comprendente : <b>A)</b> soci con frequenza compresa in tabella C (da rilasciare), che non intendono rendere la frequenza e sono utilmente collocati in graduatoria; <b>B)</b> soci con frequenza non compresa in tabella C che intendono rilasciare volontariamente la frequenza. I soci indicati con la lettera <b>A)</b> possono esprimere preferenza per la scelta della frequenza rilasciata dai soci indicati nella lettera <b>B)</b> ? Detta frequenza può essere oggetto di ulteriore impegno di piena compatibilizzazione a cura e responsabilità dei soggetti componenti l'intesa qualora la frequenza venga loro assegnata in sostituzione delle frequenze oggetto di ritiro nelle specifiche aree?	Vedi risposta ai quesiti n. 33 e n. 44. La nuova frequenza dovrà essere esercitata nel rispetto dei Punti Di Verifica (PDV)

num.	quesito	risposta
58	Un'emittente con diritto d'uso regionale o pluriprovinciale, la cui frequenza di utilizzo non è tra quelle in tabella C (ovvero da non rendere obbligatoriamente) e che contestualmente detiene nel diritto d'uso sia le province da rilasciare obbligatoriamente (tabella C colonna A), sia le province da rilasciare facoltativamente (tabella C colonna B), qualora non sia in posizione utile nella graduatoria regionale, verrà privata delle sole aree da rilasciare obbligatoriamente (tabella C colonna A), oppure dovrà rinunciare all'intera regione? Esempio nell'Emilia Romagna: province da liberare facoltativamente: PR e PC. Province da liberare necessariamente: le restanti. L'emittente ha il diritto d'uso su tutta la regione sulla frequenza X e non è in posizione utile in graduatoria. Le vengono ritirate le frequenze per tutte le province obbligatorie (tabella C colonna A). A PR e PC (tabella C colonna B) può continuare ad utilizzare la frequenza X? O la stessa verrà ritirata?	Ai sensi dell'ART.3 comma 1 il soggetto non più in posizione utile ha la facoltà di optare per il rilascio sull'intero ambito regionale. Sussiste l'obbligo di rilascio necessario solo per le province di cui alla colonna A della tabella C.
59	Nell'ipotesi del rilascio volontario di una frequenza della tabella C (Interferente) da parte di un solo operatore che faceva parte di un'intesa, l'indennizzo spettante sarà sulla singola copertura?	Il rilascio volontario di una frequenza della tabella C deve essere effettuato da tutti i titolari di diritto d'uso sulla medesima frequenza nelle aree di rilascio necessario con corrispondente riconoscimento di misura compensativa. L'eventuale attribuzione dell'indennizzo verrà erogata nel caso in cui non si raggiunga, al termine della procedura di rilascio volontario di cui all'art. 2, il numero di frequenze effettivamente da liberare nella aree di cui alla colonna A della tabella C.
60	A seguito del decreto interministeriale pubblicato in data 6 giugno 2015, si richiedono maggiori informazioni sui seguenti quesiti:  I Fornitori di Contenuti che attualmente sono veicolati da operatori interessati dal rilascio, avranno delle ricollocazioni garantite in termini di tariffe su altri mux?	Il quesito non è pertinente alla procedura di cui al decreto 17 aprile 2015
61	Qualora un soggetto operatore, titolare dei diritti d'uso ricadenti sulla tabella C, non intenda accedere alla rottamazione e concorre ad una nuova assegnazione di frequenza, avrà assegnata in base alla graduatoria decrescente una frequenza in banda UHF?	Vedi risposta ai quesiti n. 33 e n. 44
62	Nella procedura saranno anche utilizzate le frequenze assegnate provvisorie ai soggetti non collocati utili, cioè dopo la 18ª posizione	Vedi risposte quesito 12.
63	Le frequenze UHF citate sul decreto, che la Rai dovrebbe lasciare libere, saranno utilizzate contestualmente a questo provvedimento?	Nella procedura potranno essere utilizzate solo le frequenze pianificate di cui alla tabella D.
64	Gli operatori che opereranno per il rilascio delle frequenze e che pertanto diventeranno solo fornitori, avranno condizioni certe e di favore per continuare la loro attività su altri mux?	Si applica la disposizione di cui all'art. 6 co. 9 bis d.l. 23 dicembre 2013 n. 145 s.m.i.
65	Il soggetto che rilascia la frequenza, non essendo più operatore potrà utilizzare i ponti di trasferimento esistenti per arrivare da altro operatore ed essere veicolato?	Il quesito non è pertinente alla procedura di cui al decreto 17 aprile 2015
66	L'ART. 2 COMMA 4 LETTERA 2 PREVEDE LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' O CON CONTESTUALE IMPEGNO A COSTITUIRE UNA SOCIETA', SOTTOSCRITTO DA TUTTI I PARTECIPANTI ENTRO 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELL'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI RILASCIO DI CUI AL COMMA 11 DEL PRESENTE ARTICOLO, CON ALTRI SOGGETTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 1, LETTERE A) E B), ALMENO UNO DEI QUALI NON PARTECIPA ALLA PROCEDURA DI RILASCIO VOLONTARIO DI FREQUENZE. (non e' chiaro l'aspetto relativo al fatto che uno non partecipa al rilascio volontario) .... cosa significa??? SONO TUTTE LE EMITTENTI che fanno parte della società che dovranno dismettere tutti gli impianti al sud della poligonale o invece almeno una di queste che fa la società non deve partecipare al rilascio volontario della frequenza?	Il criterio prevede che tra i componenti della Società ci sia un titolare di diritto d'uso di ambito regionale, o più se in intesa, che non partecipi alla procedura di rilascio volontario.
67	Qual è la finalità della società di cui all'ART. 2 COMMA 4 n.2 del decreto?	La finalità della Società di cui all'art. 2 co. 4 n. 2 è quella di svolgere attività di operatore di rete televisivo
68	Quale deve essere l'attività della società di cui all'ART. 2 COMMA 4 n.2 del decreto?	La Società di cui all'art. 2 co. 4 n. 2 deve svolgere attività di operatore di rete televisivo
69	Qualora la società di cui all'ART. 2 COMMA 4 n.2 del decreto venga costituita da due o più operatori di rete per la TV digitale terrestre in ambito locale è necessario che i diritti d'uso dei soggetti (soci della società) che non presentino richiesta di rilascio volontario vengano trasferiti a favore della società stessa?	Il nuovo soggetto giuridico diverrà titolare del diritto d'uso.
70	In caso di costituzione di società di cui all'ART. 2 COMMA 4 n.2 del decreto chi è il soggetto destinatario della misura compensativa?	La misura compensativa viene erogata ai singoli soggetti titolari di diritto d'uso che rilasciano la frequenza.
71	Il soggetto di cui all'ART. 2 COMMA 4 n.2 del decreto può essere un consorzio?	Vedi risposta al quesito n. 11
72	Il termine di 10 giorni di cui all'ART. 2 COMMA 4 n.2 del decreto è il termine entro cui si deve costituire la società solo nel caso di formalizzazione di mero impegno prima della pubblicazione della graduatoria oppure la sottoscrizione dell'impegno-costituzione della società deve avvenire entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria?	L'impegno deve essere fatto in fase di stesura della domanda dai singoli soggetti. La costituzione della Società deve avvenire entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'ammissione alla procedura.

73	Si chiede conferma che un operatore di rete, il cui canale di trasmissione è compreso tra quelli indicati nella tabella C allegata al decreto, che esercisce tale canale sia nelle province di una determinata regione da rilasciare obbligatoriamente (tabella C colonna a), sia nelle province che è possibile rilasciare facoltativamente (tabella C colonna B), qualora voglia rilasciare volontariamente solo le province da liberare necessariamente, possa continuare ad utilizzare la sua attuale frequenza nelle altre province (dove la liberazione è solo facoltativa).	Si condivide.
num.	quesito	risposta
74	Un'operatore di rete il cui canale di trasmissione è compreso tra quelli indicati nella tabella C allegata al decreto, che esercisce tale canale sia nelle province di una determinata regione da liberare necessariamente (tabella C colonna A), sia nelle province che è possibile rilasciare facoltativamente (tabella C colonna B) qualora non voglia rilasciare volontariamente alcuna provincia e qualora si trovi in posizione utile nella graduatoria della regione, avrà diritto all'assegnazione di una nuova frequenza su tutto il territorio servito? Oppure la nuova frequenza gli verrà assegnata solo con riferimento alle province da liberare necessariamente, mantenendo invariata la frequenza nelle province da liberare facoltativamente?	Vedi risposta al quesito n. 29
num.	quesito	risposta
75	Nella tabella D allegata al decreto laddove, con riferimento alla regione Emilia Romagna, è indicata la delibera AGCOM . 265/11/CONS, si intende la delibera AGCOM n. 265/12/CONS?	Si Conferma.
num.	quesito	risposta
76	ART. 5 COMMA 2 del decreto deve essere inteso nel senso che, ai fini dell'attribuzione delle misure economiche compensative e dell'attribuzione degli indennizzi non sono validi eventuali trasferimenti di diritti d'uso delle frequenze effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ( e cioè a decorrere dal 6 giugno 2015, data della pubblicazione in G.U.)?	Si condivide.
num.	quesito	risposta
77	Il decreto esclude ulteriori frequenze rispetto a quelle pianificate dall'AGCOM e precisamente: Marche: canale 23 nell'area di servizio di Monte Nerone. Puglia: canale 35 nell'area di servizio di Monte Caccia. Sicilia: canale 35 nell'area di servizio di Monte Cammarata. Si ritiene che tale esclusione sia illegittima in quanto non compete al Ministero, bensì all'AGCOM escludere le frequenze dalla pianificazione. In ogni caso come si giustifica la evidente contraddittorietà tra la tabella C dove il canale 35 in Sicilia e Puglia non viene indicato tra le frequenze da liberare, per le province comprese nell'area di servizio, rispettivamente di Monte Cammarata e di Monte Caccia. Inoltre il canale 23 per la provincia di Pesaro (compresa nell'area di servizio di Monte Nerone) viene indicato come liberabile facoltativamente.	I vincoli citati indicano la titolarità di un diritto d'uso di un soggetto nazionale, ai sensi dell'accordo procedimentale sottoscritto da MISE da AGCOM e dalla emittente nazionale CENTRO EUROPA 7. Il canale 35 in Sicilia e in Puglia non è indicato nella tabella C in quanto in tale tabella sono presenti le frequenze, individuate da AGCOM, interferenti verso l'estero. Il canale 23 nella regione Marche è da liberare necessariamente nella parte Nord della regione e rimane utilizzabile nella parte Sud della stessa con i vincoli indicati nelle note Allegato 1 della delibera 480/14/CONS.
num.	quesito	risposta
78	Si chiede conferma che il diritto d'uso acquistato da epoca molto antecedente all'entrata in vigore del decreto e regolarmente oggetto delle comunicazioni previste dal codice delle comunicazioni elettroniche al Ministero dello Sviluppo economico e all'Agcom, ma non ancora formalmente volturato a favore dell'acquirente, possa essere oggetto di dismissione volontaria da parte di quest'ultimo.	Vedi risposta quesito 47.
num.	quesito	risposta
79	Si chiede di chiarire se la finalità dell'ART. 1 COMMA 4 n.2: sia quella di far rientrare in graduatoria l'operatore che non aveva partecipato inizialmente oppure a considerare - in via prioritaria nell'attribuzione delle misure compensative - quelle società fra operatori di rete che intendono rottamare e operatori di rete (si presume titolari di frequenze interferenti) che non rottamando la frequenza si accordino, secondo le modalità di legge, per uno "scambio" con la frequenza non interferente? In tal caso, poiché il riferimento sono i soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'ART. 1 la frequenza non interferente portata in società deve comunque coprire l'ambito regionale oppure, ipotizzando uno "scambio" con frequenza interferente limitata al campo provinciale o pluriprovinciale, è sufficiente una società con un soggetto che detenga una frequenza non interferente per quella provincia/e? In altri termini nel caso di società può partecipare anche l'operatore di rete che non sia titolare di frequenza su tutto il territorio regionale e che non abbia costituito intesa a tal fine qualora vi sia corrispondenza delle aree di copertura con la frequenza interferente oppure anche in questo caso occorre che la frequenza non interferente abbia copertura dell'intero territorio? In linea di principio, considerato che il decreto ammette sempre richieste per frequenze limitate ad ambiti provinciali o pluriprovinciali qualora si tratti di frequenze interferenti indicati in tabella C, nel caso di società volte all'ipotizzato "scambio" potrebbe essere considerata sufficiente la detenzione della frequenza non interferente per l'ambito corrispondente al fine della partecipazione alla misura compensativa? Sempre nel caso in cui la norma sia finalizzata a promuovere gli accordi fra "operatori" come si deve interpretare il fatto che la disposizione segue indicando che "nel caso in cui TUTTI i soggetti componenti detta società presentino richiesta di rilascio volontario" essi saranno considerati nello stesso ordine di priorità di cui al punto 3? La norma fa per caso riferimento ad un'ipotesi in cui la società non venga formalizzata o ad una sorta di "violazione degli accordi" fra	La finalità della prescrizione di cui all'art. 2 co. 4 n. 2, è quella di favorire il rilascio volontario del maggior numero di frequenze tramite la costituzione di un nuovo soggetto composto da titolari di diritti d'uso regionali singolarmente considerati o tramite intesa. La prescrizione "nel caso in cui TUTTI i soggetti componenti detta società presentino richiesta di rilascio volontario, essi saranno considerati singolarmente ..." ha la finalità di evitare l'elusione del criterio prioritario di cui ART. 2 co. 4 n. 2
num.	quesito	risposta
Salve, vi rivolgo alcune domande in merito al DM 17 aprile 2015.		

80	<i>Se non ho capito male, qualora venga costituita una società così come previsto dall'art. art. 2 comma 4 composta da soggetti che occupano la stessa frequenza sul territorio regionale della Sicilia, può uno dei singoli componenti della costituita o costituenda società non partecipare alla procedura di rilascio volontario? Se la risposta è affermativa, colui che non partecipa dovrà ospitare chi rimane senza frequenza?</i>	La finalità della Società è quella di accogliere soggetti con diritti d'uso in ambito regionale, singoli o in intesa, su frequenze diverse, di cui almeno un soggetto o una intesa titolare di frequenza in ambito regionale, non partecipi alla procedura di rilascio volontario.
81	<i>E' inoltre, le domande da presentare per il rilascio volontario delle frequenze per le emittenti in possesso dei canali non presenti nella tabella C quante devono essere? Se si fa l'intesa si deve fare la domanda anche cumulativamente? Una delle domande da presentare, nei casi previsti dal DM 17 aprile 2015, deve contenere un offerta di ribasso?</i>	Deve essere presentata una domanda per ogni frequenza che si intende rilasciare. Anche in caso di intesa le domande dovranno essere presentate dai singoli. E' lasciata alla scelta del partecipante la presentazione di un'offerta di ribasso ai sensi dell'ART. 2 comma 9 del decreto.
82	<i>Ed ancora, può una emittente della Sicilia, il cui canale è presente nella tabella C lettera A, con bacino di utenza provinciale e che decide di non partecipare al rilascio volontario, fare una società con una intesa di emittenti, il cui canale non è presente nella tabella C ma opera nel territorio di cui alla lettera A e operanti sul un unico canale con copertura più ampia del soggetto il cui canale è presente nella tabella C lettera A? In altre parole, non essendo specificato, il componente della società che decide il rilascio volontario deve avere una copertura simile o uguale ad altro soggetto della società che decide di non rottamare?</i>	Vedi risposta al quesito n. 42
num.	<b>quesito</b>	<b>risposta</b>
83	<i>E' possibile cedere a terzi la frequenza assegnata?</i>	Si. Nei termini di legge art. 14 Ter del codice delle comunicazioni elettroniche.
num.	<b>quesito</b>	<b>risposta</b>
84	<i>Dopo aver formulato la manifestazione di interesse circa la frequenza da vedersi assegnata, è possibile chiedere la dismissione volontaria della frequenza?</i>	No. Fermo restando che la manifestazione d'interesse è riservata esclusivamente ai soggetti che esercitano frequenze contenute nella Tabella C e che non intendono rilasciare le frequenze, le due procedure sono mutuamente escludenti. O si aderisce al rilascio volontario o si esprime una manifestazione d'interesse.
num.	<b>quesito</b>	<b>risposta</b>
85	<i>Se si è partecipato al bando di assegnazione della frequenza con un'intesa, e questa è stata assegnata all'intesa, è possibile rottamare la propria parte di frequenza?</i>	Non si condivide. Vedi risposta quesito n. 42
num.	<b>quesito</b>	<b>risposta</b>
86	<i>la determinazione della misura economica compensativa viene determinata sulla base degli abitanti raggiunti dal segnale o sulla base dell'area illuminata degli impianti?</i>	Ai sensi dell'art. 6 co. 1, l'effettivo importo della misura economica compensativa riconosciuta ai sensi del decreto ad un soggetto o intesa di soggetti è stabilito in base alle province oggetto di diritto/i d'uso per le frequenze liberate, in modo corrispondente alla popolazione ivi residente rispetto alla popolazione totale della regione o sub-regione interessata, secondo il criterio di cui all'art. 1.